



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sullo schema di decreto interministeriale per l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell' Interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Repertorio atti n. 167/CSR del 5 ottobre 2017

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 5 ottobre 2017;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, ove tra l'altro, è previsto che nei luoghi di lavoro delle Forze di polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Corpo dei vigili del fuoco, nonché nelle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere applicata con decreti emanati dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza Stato - Regioni, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e della sicurezza del personale;

VISTA la nota del 28 giugno 2017 con la quale il Ministero dell'interno, ai fini dell'espressione del parere da parte della Conferenza Stato - Regioni, ha trasmesso lo schema di decreto interministeriale per l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

VISTA la lettera del 5 luglio 2017, con la quale il suddetto schema di decreto è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

TENUTO CONTO che è stata convocata una riunione tecnica il 12 luglio 2017, che non ha avuto luogo su richiesta delle Regioni, per ulteriori approfondimenti, mentre la riunione del 28 settembre 2017, è stata sconvocata in quanto il 25 settembre 2017 è pervenuto l'assenso tecnico delle Regioni;

VISTA la nota pervenuta il 28 settembre, diramata in pari data, con la quale la Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto di inserire il seguente nuovo articolo: "Art. 19-bis - Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano. 1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 1 del decreto legislativo



AP



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

9 aprile 2008, n. 81, le norme di cui al presente decreto trovano applicazione anche al Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla Provincia autonoma di Bolzano”;

VISTA la nota pervenuta il 4 ottobre 2017, diramata il 5 ottobre, con la quale il Ministero dell'Interno ha ritenuto “di poter accogliere la proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano a due condizioni: 1) che l'Articolo 19-bis venga emendato inserendo dopo le parole “trovano applicazione” le seguenti “ove compatibili”; 2) che comunque la suddetta modifica al testo dello schema non comporti la necessità di procedere ad una nuova formale espressione del concerto ma sia sufficiente un loro assenso in sede di Conferenza permanente”;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e Province autonome, hanno espresso parere favorevole con la richiesta contenuta nel documento consegnato in seduta, Allegato A) parte integrante del presente atto, accogliendo l'indicazione del Ministero dell'interno;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sullo schema di decreto interministeriale per l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

AP  
Il Segretario  
Antonio Napolitano



Il Presidente  
Sottosegretario Gianclaudio Bressa

*Gianclaudio Bressa*



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/136/SR03/C7

Revisi in corso di ALL. A  
redatta  
5/10/17  
2017



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE PER  
L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81  
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO,  
NELL'AMBITO DELLE ARTICOLAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE  
DELLA POLIZIA DI STATO, DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL  
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, DEL  
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÉ DELLE  
STRUTTURE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DESTINATE PER  
FINALITÀ ISTITUZIONALI ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI CON  
COMPITI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA**

**Parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**

***Punto 3) Odg Conferenza Stato - Regioni***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole con la seguente richiesta:

Dopo l'articolo 19 dello schema di decreto inserire il seguente:

**19- bis. Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco e Corpo permanente dei Vigili del Fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano**

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le norme di cui al presente decreto sono applicabili anche al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco e al Corpo permanente dei Vigili del Fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla Regione Valle d'Aosta e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Roma, 5 ottobre 2017



**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 2326 del 7/11/17

Roma, addì

Risposta a nota del

N. Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero **1917/2017**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08  
IN MATERIA DI SALUTE E  
SICUREZZA NEI LUOGHI DI  
LAVORO DELLA POLIZIA E DEI  
VV.F.**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.  
.....

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI**  
(.....)

**Gabinetto dell' On. Ministro**

ROMA

Segretario Generale

TORSELLO MARIO LUIGI  
07.11.2017 14:00:51 UTC...



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 ottobre 2017

**NUMERO AFFARE 01917/2017**

OGGETTO:

Ministero dell'Interno, Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.

Schema di decreto interministeriale per l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della polizia di Stato, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

### LA SEZIONE

Vista la nota del 23 ottobre 2017, prot. 20068, con la quale il Ministero dell'interno, Ufficio affari legislativi, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Aurelio Speciale;

## PREMESSO E CONSIDERATO

1. La base normativa del regolamento.

Lo specifico fondamento normativo è costituito dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 là dove si prevede che, con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applichi alla Polizia di Stato, al Dipartimento dei Vigili del fuoco e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative. La medesima disposizione stabilisce che tali decreti sono emanati entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 e che fino all'emanazione dei decreti stessi sono fatte salve le disposizioni richiamate dal comma 3 del medesimo articolo 3 del decreto legislativo n. 81. La Sezione, pur rilevando che, fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 2, la materia trova una disciplina di natura transitoria, non può non rilevare il ritardo con il quale si addiende all'adozione del decreto in esame, attesa la scadenza, diverso tempo addietro, del previsto termine.

2. Considerazioni di carattere generale.

2.1 Quanto all'iter che ha portato all'elaborazione dello schema di regolamento, si sottolinea positivamente la scelta di predisporre un unico provvedimento per l'attuazione dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008 nei luoghi di lavoro e nelle strutture del Ministero dell'interno interessate e, proprio in ragione di tale scelta, si suggerisce l'opportunità di uniformare, là dove possibile, le disposizioni dei Capi II e III.

2.2 Nel preambolo si rappresenta che durante l'iter istruttorio sono state sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

del personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'amministrazione civile dell'interno.

2.3 È stato acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute e del Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione.

2.4 È stato acquisito, altresì, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che è stato espresso nella riunione del 5 ottobre 2017. Tale parere è stato favorevole, salva la richiesta di inserire nel testo una norma che estende le disposizioni del decreto interministeriale al Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco e al Corpo permanente dei Vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero dell'interno ha ritenuto di accogliere tale richiesta e sulla stessa è stato ottenuto anche l'assenso delle altre amministrazioni concertanti.

2.5 Lo schema di decreto è corredato dai verbali delle consultazioni delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dell'Amministrazione civile dell'interno e della carriera prefettizia da cui emergono considerazioni che afferiscono sostanzialmente al merito dello schema di regolamento.

2.6 Lo schema di regolamento non è corredato dalla relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) né dall'analisi tecnico-normativa (ATN). La Sezione, salvo quanto si dirà su specifiche problematiche, in carenza del rilevante contributo offerto da tale documentazione, non può conseguentemente che limitarsi a prendere atto delle scelte regolatorie effettuate e invita, quindi, ad integrare nel prosieguo dell'iter, per completezza, la documentazione con tali relazioni.

2.7 La relazione tecnica dà conto della clausola di invarianza finanziaria, anche se nell'iter applicativo andrà verificato se le nuove procedure non carichino effettivamente di oneri aggiuntivi il pubblico Erario.

3. Il contenuto dello schema di regolamento.

3.1 Lo schema di decreto si compone di un preambolo e 21 articoli, suddivisi in quattro Capi. Il primo contiene le disposizioni di carattere generale applicabili in tutti i luoghi di lavoro cui il decreto si riferisce; il secondo e il terzo disciplinano le disposizioni applicabili, rispettivamente, nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e nell'ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica del Ministero dell'interno, da un lato, e in quelle del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, dall'altro; il quarto contiene le disposizioni abrogative e transitorie nonché la citata clausola di invarianza finanziaria.

Gli articoli (per i quali nelle relative rubriche va eliminato il punto apposto dopo il numero) sono così rubricati: articolo 1 (Campo di applicazione delle disposizioni comuni), articolo 2 (Individuazione del datore di lavoro), articolo 3 (Individuazione dei dirigenti e preposti), articolo 4 (Comunicazioni e segnalazioni), articolo 5 (Servizio di prevenzione e protezione), articolo 6 (Attività di vigilanza), articolo 7 (Attribuzioni degli uffici di vigilanza), articolo 8 (Campo di applicazione), articolo 9 (Funzioni di medico competente) articolo 10 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), articolo 11 (Formazione, informazione e addestramento), articolo 12 (Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni), articolo 13 (Valutazione dei rischi), articolo 14 (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), articolo 15 (Campo di applicazione), articolo 16 (Valutazione dei rischi, luoghi di lavoro, informazione e formazione specifica), articolo 17 (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporali e mobili), articolo 18 (Sorveglianza sanitaria e primo soccorso), articolo 19 (Abrogazione di norme e disposizioni transitorie), articolo 20 (Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco e Corpo permanente dei Vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano), articolo 21 (Clausola di invarianza finanziaria).

#### 4. Considerazioni sui singoli articoli.

Il parere si appunterà soltanto sulle disposizioni dello schema su cui appaiono



opportuni rilievi della Sezione; su tutti gli altri il parere è da intendersi favorevole senza osservazioni.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione delle disposizioni comuni che si applicano nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato e delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché nelle aree e nelle strutture di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico, della difesa civile e nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con riferimento a tale articolo, si suggerisce di valutare se, considerato che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è una struttura incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, appaia consentanea all'applicazione delle disposizioni recate dallo schema di regolamento la distinzione tra aree e strutture di pertinenza del Dipartimento e articolazioni centrali e periferiche del Corpo.

L'articolo 2 prevede l'individuazione della figura del datore di lavoro.

La disposizione stabilisce che, "fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81,... le funzioni di datore di lavoro sono assolte anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio, ovvero al (rectius dal) funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa", limitatamente, però, agli "effettivi poteri di gestione posseduti". Tuttavia, al fine di assicurare un'adeguata tutela dei datori di lavoro e dei delegati così individuati è prevista un'ulteriore disposizione che mantiene ferme le responsabilità, limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti, dei dirigenti e dei funzionari che hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione e di interventi strutturali di manutenzione, per i quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. Il comma 2

dell'articolo 2 prevede, inoltre, che la responsabilità della salute e della sicurezza del personale compete anche ai dirigenti che, ancorché non siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione agli uffici di cui all'articolo 1 delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività.

Il comma 3, infine, affida ad uno o più decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in argomento, l'effettiva individuazione dei datori di lavoro.

La relazione illustrativa rappresenta che questa disciplina derogatoria ai criteri di carattere generale stabiliti dagli articoli 2, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 81 deriva dalla constatazione che in buona parte delle strutture in questione i dirigenti e i funzionari preposti alle medesime non gestiscono capitoli di spesa funzionali all'adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. La scelta regolatoria compiuta dall'Amministrazione appare pertanto logica e non irragionevole in quanto basata sulla considerazione dell'assetto dell'organizzazione. La Sezione ritiene quindi non suscettibili di condivisione le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali, riportate nel verbale datato 26 giugno 2015 redatto dall'Ufficio per le relazioni sindacali della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e trasmesso dal Ministero dell'interno, concernenti la necessità che il datore di lavoro debba essere unico e ben definito ed avere autonomi poteri di decisione e di spesa, considerando il non rispetto di tale principio in contrasto con una fonte primaria. D'altra parte, ai soli fini di completezza espositiva, si rileva che nella relazione illustrativa viene evidenziato che l'articolo 2 nel suo complesso delinea un sistema di responsabilità in tema di salute e sicurezza sul lavoro sostanzialmente analogo a quello vigente per l'Amministrazione della difesa, avente affinità funzionali e organizzative.

Tanto premesso, tuttavia, in relazione all'articolo 2 si suggerisce, in ragione del

rappresentato carattere derogatorio della disciplina recata dal regolamento rispetto al contenuto del decreto legislativo n. 81, di ulteriormente motivare le ragioni alla base delle scelte effettuate in questa materia. Inoltre, poiché dal sistema definito dall'articolo 2 emergono più soggetti che intervengono nella materia dell'attuazione delle disposizioni concernenti la salute e la sicurezza del personale, si suggerisce di prevedere una più definita delimitazione delle relative responsabilità, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

Ben difficile è, in ogni caso, ipotizzare una responsabilità del soggetto che interviene ai soli fini della mera pianificazione preventiva delle risorse, come da comma 2 del citato art. 2.

Con riferimento all'articolo 3, che definisce i ruoli attribuiti alle figure di dirigente e di preposto negli ambienti di lavoro ricollegandosi alle definizioni previste dal decreto legislativo n. 81, si suggerisce di sostituire la parola "lavoratore" con la parola "soggetto".

L'articolo 4 disciplina le segnalazioni formali e la trasmissione dei dati e delle informazioni che il decreto legislativo n. 81 pone a carico del datore di lavoro e del medico competente concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale in servizio nelle strutture oggetto dello schema di decreto, dettando una disciplina differenziata per il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale. Con riferimento a tale disposizione, si rileva che le segnalazioni formali e la trasmissione dei dati si sostanziano in attività il cui svolgimento implica l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'amministrazione digitale" e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali". Si suggerisce, pertanto, di verificare, alla luce di tali disposizioni, il contenuto dell'articolo 4 e di consultare il Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196, prima dell'approvazione definitiva del regolamento. In relazione a quanto precede si suggerisce, altresì, di richiamare nel preambolo il decreto legislativo n. 82 del 2005

inserendo la formula: "Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", ed in ogni caso di verificare e curare il coordinamento con tale testo normativo generale di riferimento, recentemente oggetto peraltro di modifica.

L'articolo 5 disciplina il servizio di prevenzione e protezione, prevedendo che esso sia istituito e organizzato avvalendosi in via esclusiva di personale dell'amministrazione in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 81 in servizio presso le articolazioni indicate dall'articolo 1. Il comma 3 specifica, tuttavia, che, qualora per valutare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche, il datore di lavoro, ove non disponga delle risorse occorrenti, può avvalersi, ai sensi delle disposizioni vigenti, di personale tecnico esterno all'amministrazione in possesso delle conoscenze professionali necessarie. Al riguardo, si rileva che, costituendo tale facoltà una deroga alla previsione che il servizio di prevenzione e protezione si avvalga, come detto, in via esclusiva di personale dell'amministrazione in possesso dei requisiti di legge, il relativo provvedimento dovrà essere adeguatamente motivato e vanno in ogni caso meglio specificate le "conoscenze professionali necessarie".

L'articolo 7 definisce le attribuzioni degli uffici di vigilanza previsti dall'articolo 6. Con riferimento alle attività svolte da questi uffici si suggerisce di sostituire alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7, l'espressione "di norma", che potrebbe dare adito a incertezze applicative, con le parole "ove possibile". Il comma 2, inoltre, innovando all'attuale disciplina, prevede che i ricorsi avverso i giudizi del medico competente siano esaminati e decisi da una commissione medica: di questa un componente deve essere in possesso dei requisiti o titoli professionali previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Trattandosi di un giudizio di secondo grado avverso i giudizi del medico competente, risulta sicuramente

opportuno prevedere che tutti i componenti la Commissione medica abbiano i requisiti indicati dal ricordato articolo 38, sopprimendo, quindi, in tale comma le parole "di cui almeno uno". Inoltre, tanto gli uffici di vigilanza quanto la commissione medica, ove non dispongano delle risorse occorrenti, possono avvalersi, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, di personale tecnico esterno all'Amministrazione in possesso delle conoscenze professionali necessarie. Anche per questa ipotesi, analogamente a quanto previsto per l'articolo 5, appare opportuno segnalare che i relativi provvedimenti con i quali vengono acquisite le attività di personale non interno all'Amministrazione vengano adeguatamente motivati ed è preferibile specificare meglio quali siano le "conoscenze professionali necessarie".

Con l'articolo 8 inizia il Capo II, dedicato all'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e nelle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. L'articolo 8 prevede che le peculiari e specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 debbano tener conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative che sono dettagliate al comma 2. Al riguardo, si osserva che il comma 2 elenca le particolari esigenze, facendo tuttavia riferimento "alle attività istituzionali", laddove sembrerebbe opportuno fare riferimento al "servizio espletato", come d'altra parte indicato dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81.

L'articolo 9 disciplina le funzioni di medico competente che sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81. Il comma 2 dell'articolo 9 prevede che, nel caso in cui, ai fini della sorveglianza sanitaria, il medico competente richieda accertamenti clinici e strumentali che non è possibile effettuare con personale e mezzi dell'Amministrazione, gli stessi sono eseguiti "anche" mediante apposite convenzioni. Analogamente si procede quando non sia

possibile impiegare i medici prima indicati per l'attività di sorveglianza in determinate aree. Al riguardo, andrebbe meglio specificato con quali soggetti possono essere stipulati dette convenzioni.

L'articolo 11 attiene all'informazione, formazione e addestramento del personale che devono essere assicurati dal datore di lavoro, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n.81 del 2008. Al riguardo, si rileva che la rubrica dell'articolo ed il comma 1 fanno riferimento all'informazione che il datore di lavoro assicura, disciplinata dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 81, laddove i restanti commi non fanno ulteriore riferimento alla materia. Si suggerisce, dunque, di integrare l'articolo specificando le modalità con le quali l'informazione viene realizzata, eventualmente confermando l'applicazione del richiamato articolo 36.

L'articolo 12 prevede che, fatti salvi gli obblighi previsti dagli articoli 21, 23 e 24 del decreto legislativo n. 81 a carico dei soggetti indicati nei medesimi articoli, i materiali, le armi, le installazioni di attrezzature di protezione e mezzi specificati nella norma restino disciplinati dalle specifiche disposizioni di settore. Con riferimento a tale disposizione, si suggerisce di chiarire il senso dell'espressione "sono disciplinati sulla base di procedure elaborate", sembrando la stessa riferirsi alla definizione di prescrizioni di carattere tecnico. Si suggerisce altresì di chiarire se il personale che svolge il controllo tecnico, la verifica o il collaudo sia dell'Amministrazione dell'interno.

L'articolo 15 introduce il Capo relativo alle disposizioni particolari per il Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale.

Tale disciplina di settore andrebbe meglio armonizzata, anche dal punto di vista del linguaggio tecnico-giuridico, con la disciplina dedicata al personale della Polizia di Stato.

Il richiamato art. 15 prevede che il Capo III disciplini le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 con riferimento alle aree e alle strutture di pertinenza a disposizione del Dipartimento dei vigili del fuoco e nelle

articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale. Al riguardo, si suggerisce di adottare una formulazione analoga a quella recata dall'articolo 8 inserendo al primo comma dopo le parole "il presente capo disciplina le" le altre: "peculiari e specifiche" ed aggiungendo alla fine del comma le parole: "tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative". Al comma 2, che elenca le particolari esigenze, si suggerisce, secondo quanto prima indicato con riferimento al comma 2 dell'articolo 8, di sostituire nell'alinea le parole "alle attività istituzionali" con le altre: "al servizio prestato". Con il comma 4 si assicura la possibilità di disporre e utilizzare vestiario, strumenti e attrezzature, impianti, attrezzature di protezione individuale e mezzi operativi che sono oggetto di accertamenti da parte di personale del Dipartimento dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti "professionali o culturali", che può avvalersi della specifica competenza degli ordinari organi tecnici di controllo, anche privati, il cui personale deve essere anch'esso in possesso dei requisiti "professionali o culturali" previsti dalla normativa vigente. L'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "o" fa sì che le attività prima indicate (controllo tecnico, verifica, collaudo) possano essere svolte da personale dotato esclusivamente di non meglio precisati requisiti culturali. Si suggerisce, pertanto, di specificare meglio, ovvero di sopprimere le parole "o culturali" nel primo periodo del comma 4 e, per analoghe ragioni, nell'ultimo periodo dello stesso comma. Inoltre si suggerisce di chiarire il senso dell'aggettivo "ordinari" riferito agli organi tecnici di controllo e le modalità con le quali il Dipartimento dei vigili del fuoco può avvalersi di tali organi qualora siano privati (che devono comunque essere accreditati o certificati).

L'articolo 18, in materia di sorveglianza sanitaria e primo soccorso, prevede che le funzioni di medico competente sono svolte dai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 51, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 217 del 2005 ovvero dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Il richiamato articolo 51, comma 1, lettera d), fa riferimento alle funzioni svolte dal personale

appartenente ai ruoli dei direttivi e dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; si suggerisce, pertanto, di prevedere una diversa formulazione che valga a recuperare il contenuto dell'indicata disposizione sotto forma di requisiti. Si suggerisce altresì di valutare la previsione della figura del medico competente con l'incarico di coordinatore, in analogia a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3. La Sezione, conclusivamente, ritiene di poter esprimere parere favorevole con le osservazioni sopra esposte.

Si raccomanda, infine, all'Amministrazione, sotto lo specifico profilo della tecnica redazionale, una verifica complessiva del testo secondo le indicazioni della circolare della presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1. 1. 26/10888/9. 92 ("Guida alla redazione dei testi normativi"), anche per l'eliminazione di refusi (ad esempio: alla numerazione progressiva degli articoli non deve seguire il "."; nel primo "Considerato" del preambolo è riportata l'espressione "tale pare parere").

P.Q.M.

Nei termini esposti è il parere favorevole, con osservazioni, della Sezione.

L'ESTENSORE  
Aurelio Speciale

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO  
Giuseppe Carmine Rainone





**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

**SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI  
E ISTITUZIONALI**

PROT. 22578

FASC. 125356

ROMA, 26.07.18

Al Ministero dell'Interno

Ufficio Affari legislativi e relazioni parlamentari

PEC: [affarilegislativi.prot@pec.interno.it](mailto:affarilegislativi.prot@pec.interno.it)

**Oggetto:** Parere sullo schema di Regolamento per l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Si trasmette copia del parere espresso dal Garante sullo schema di decreto in oggetto, reso nell'adunanza del 19 luglio 2018.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

(dott. Mario de Bernardi)





## IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell'interno;

Visto l'articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

### PREMESSO

Il Ministero dell'interno ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto volto a dare attuazione alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

L'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, infatti, prevede che la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applichi alle Forze di polizia e, quindi, per quel che interessa in questa sede, alla Polizia di Stato, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento dei vigili del fuoco» e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», nonché nell'ambito delle strutture

destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Sullo schema di decreto sono state consultate le organizzazioni sindacali del personale interessato più rappresentative sul piano nazionale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Amministrazione civile dell'interno; è stato acquisito il concerto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della semplificazione e la pubblica amministrazione e sono stati acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e del Consiglio di Stato.

## RILEVATO

1. Lo schema di decreto, corredato dalla relazione illustrativa (RI), dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e dall'analisi tecnico normativa (ATN) è articolato in quattro capi e si compone di 20 articoli. Se ne illustrano brevemente di seguito quelli di maggiore interesse sotto il profilo della protezione dei dati personali.

1.1. Il Capo I dello schema di decreto contiene le disposizioni di carattere generale applicabili in tutti i luoghi di lavoro oggetto del decreto, al fine di garantire efficace e specifica tutela alla salute ed alla sicurezza.

Il primo articolo dello schema di decreto delimita l'ambito di operatività delle disposizioni comuni concernenti le speciali modalità di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei riguardi degli uffici della Polizia di Stato e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, indicando l'ambito di applicazione dello schema sotto il profilo soggettivo. L'articolo chiarisce che lo schema medesimo si applica, oltre che alle varie categorie di personale del Ministero dell'interno, anche al personale volontario del Corpo nazionale.

L'articolo 2 dello schema di decreto, indica quali debbano essere le regole per l'individuazione del "datore di lavoro" e delinea il sistema delle responsabilità in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Il comma 2 del presente articolo, prevede che le funzioni di datore di lavoro -nel rispetto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e dei peculiari assetti organizzativi e ordinamentali vigenti, nelle strutture di cui trattasi- possano essere assolte anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro di autonoma valutazione del rischio, ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa.

Su tale articolo, come si legge anche nella relazione illustrativa dello schema di decreto, "(...) è stata valutata la necessità di operare una deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n.81/2008 in ragione delle effettive particolari esigenze connesse al servizio

*espletato e alle peculiarità organizzative sia del Dipartimento della pubblica sicurezza sia del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile".*

L'articolo 4 dello schema si occupa delle segnalazioni e della trasmissione dei documenti che il decreto legislativo n. 81 pone a carico del datore di lavoro e del medico competente, concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale in servizio nelle strutture oggetto dello schema di decreto, dettando una disciplina differenziata per il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, da un lato, e per quello dell'amministrazione civile dell'interno, dall'altro.

Il comma 2 di suddetto articolo, inoltre, prevede che i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali di tali categorie di personale sono, poi, trasmessi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a soli fini statistici e in forma aggregata e anonima. La trasmissione avviene attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), secondo le modalità e con la cadenza periodica previste dal decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'articolo 5 prevede che il servizio di prevenzione e protezione sia istituito avvalendosi -al fine di assicurare la massima tutela della riservatezza e della segretezza delle informazioni gestite nei luoghi di lavoro nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 1 dello schema di decreto- solo di personale dell'Amministrazione, in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 decreto legislativo n. 81 del 2008, in servizio presso le articolazioni di cui al medesimo articolo 1, comma 2, lettere a) e b), secondo il rispettivo ambito istituzionale di competenze.

Gli articoli 6 e 7 dello schema individuano, rispettivamente, gli organi deputati a svolgere l'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro e nelle strutture indicate dall'articolo 1 dello schema di decreto e le relative competenze e conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 81, si sancisce l'esclusività dell'azione di vigilanza "interna" sulle strutture delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco, ivi comprese le aree riservate o operative o che presentano analoghe esigenze.

1.2. Il Capo II e il Capo III disciplinano le disposizioni applicabili, rispettivamente, nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e nell'ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica del Ministero dell'interno, da un lato, e in quelle del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, dall'altro.

L'articolo 8 individua in dettaglio le particolari esigenze connesse alle attività istituzionali ovvero alle peculiarità organizzative, che debbono essere tenute presenti nell'applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza nei predetti uffici. Prevede inoltre che nei medesimi uffici siano in ogni caso salvaguardate le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in servizio e delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati o comunque di interferenze dall'esterno; la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati; la prevenzione dalla fuga o da aggressioni, nonché la prevenzione da azioni di autolesionismo delle persone detenute, arrestate, fermate o trattenute.

L'articolo 9 è dedicato alle funzioni di medico competente e prevede che tale funzione sia svolta dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato.

L'articolo 10 detta disposizioni per l'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale della Polizia di Stato, conformando anche in questo caso le relative procedure alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81, mentre l'articolo 11 disciplina la formazione, informazione e l'addestramento del personale.

L'articolo 12 prevede disposizioni in materia di controlli tecnici, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni. In particolare in esso si dispone che i materiali, le armi, le installazioni, le attrezzature di protezione, e gli altri mezzi specificati nella norma restino disciplinati dalle specifiche "procedure elaborate" sulla scorta del capitolato tecnico, del contratto e del disciplinare d'uso/istruzione di impiego e manutenzione.

L'articolo 14, detta i criteri per la tutela della riservatezza delle informazioni, di cui è ritenuta inopportuna o è preclusa la divulgazione, relative alle gare d'appalto e al documento di valutazione dei rischi da interferenze.

L'articolo 15 disciplina l'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nelle aree e strutture di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco e nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale. Al comma 2, in particolare, definisce, in relazione ai principi e alle finalità istituzionali del soccorso pubblico, della difesa civile, della protezione civile e della tutela della pubblica incolumità, quali sono le particolari esigenze connesse al servizio prestato dal personale ovvero alle peculiarità organizzative che richiedono una disciplina differenziata nella materia della sicurezza del lavoro per tale personale (di cui all'art. 3 comma 2 del d.l.g n. 81/2008).

Tra le suddette particolari esigenze oltre a quelle di *"direzione, coordinamento, gestione e conduzione, funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali"* viene annoverata anche la *"riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati"* (comma 2, lett. e).

L'articolo 16 individua le modalità di valutazione dei rischi ai fini della scelta e individuazione dei vestitari, materiali e, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale. In particolare, il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi e redige il relativo documento solamente all'interno delle sedi e infrastrutture di competenza.

L'articolo 18, prevede che, in virtù della specifica disciplina ordinamentale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la funzione di medico competente sia svolta dai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo.

Particolare rilievo assume il comma 3 del suddetto articolo, in cui si stabilisce che per il personale del Corpo nazionale la verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81, sia disciplinata con provvedimento del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco.

Come indicato nella relazione illustrativa *"l'importanza di tale previsione è da individuare nell'esigenza di sottoporre il personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale*

*agli specifici accertamenti sanitari, con tempi e modalità opportunamente definiti con provvedimento interno, atteso che lo stesso viene impiegato anche in mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi".*

## RITENUTO

2. Esaminato lo schema di decreto, il Garante, rileva che non si rinvergono particolari profili di criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali, risultando lo schema, nel suo complesso, conforme ai principi di cui all'articolo 5 e ai presupposti di liceità stabiliti dagli articoli 6 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679, pienamente applicabile dal 25 maggio scorso e che si ritiene doveroso citare nel preambolo del decreto.

Occorre considerare infatti che fra i requisiti di liceità del trattamento, il Regolamento comprende la necessità per il titolare di adempiere ad un "obbligo legale" o di eseguire "un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, di cui è investito" oppure, qualora i dati oggetto del trattamento siano "dati relativi alla salute", la circostanza che il trattamento sia "necessario per assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro" o per finalità di "medicina del lavoro", nel rispetto della specifica disciplina di settore per la quale, peraltro, il Regolamento prevede, in questi casi, una apposita "riserva" normativa a favore degli Stati membri (cfr. art. 6, paragrafi 1, lett. c) ed e), 2 e 3, e art. 9, par. 2, lett. b) ed h), Reg).

Da questo punto di vista, tenuto anche conto della natura regolamentare dello schema di decreto oggetto di parere, il trattamento dei dati effettuato nell'ambito degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che sono da annoverare tra le categorie particolari di dati, nella specie "sanitari", appare supportato da adeguata base giuridica (cfr. art. 3 d. lg. n. 81/2008 e in particolare artt. 4, 9 e 15 dello schema).

Infine, con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto, si ritiene che il sistema delle responsabilità in tema di salute e sicurezza dei lavoratori ivi delineato abbia rilevanza ai soli fini degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei dipendenti, restando salva la titolarità dei relativi trattamenti e l'imputazione delle eventuali conseguenti responsabilità in capo all'amministrazione interessata.

3. Cionondimeno, il Garante ritiene necessario fornire talune precisazioni volte a perfezionare il testo dello schema di decreto nei termini di seguito indicati.

L'articolo 4 dello schema di decreto intende dare attuazione all'articolo 13 comma 1-bis del d.lg. n. 81, in base al quale, nei luoghi delle Forze armate, di polizia e dei vigili del fuoco, la vigilanza sull'applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta "esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni", diversamente, da quanto previsto per tutti i lavoratori rispetto ai quali tale funzione di vigilanza è svolta dall'azienda sanitaria locale competente per territorio e, per alcuni profili, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cfr. art. 13, comma 1, cit.). A tal riguardo l'articolo 4 stabilisce che le segnalazioni e le comunicazioni da parte del datore di lavoro e del medico competente s'intendono compiute agli uffici di vigilanza interni individuati in base al successivo articolo 6.

Ciò premesso, per quanto riguarda il personale dell'amministrazione civile dell'Interno, si prevede che le segnalazioni e le trasmissioni di documenti debbono essere effettuate nei casi e nei modi previsti in via ordinaria dal decreto n. 81 (ossia nei confronti dei soggetti di cui all'art. 13, comma 1 d.lg. n. 81/2008, ASL e VV.FF.) ma che le stesse siano "comunque inoltrate" anche in favore degli organi di vigilanza interni (art. 4, comma 3, dello schema).

Sul punto, anche alla luce del principio di proporzionalità, si ritiene opportuno valutare la necessità di prevedere tale doppio regime di comunicazione.

Sotto altro profilo, sebbene al personale delle Forze di Polizia e al personale delle Forze armate non trovi applicazione la disciplina in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (artt. 1 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124) che presuppone trattamenti in capo all'INAIL, lo schema di decreto prevede comunque, al comma 2 del predetto articolo 4, la trasmissione all'INAIL dei dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali di tale personale, attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) "a fini statistici, in forma anonima e aggregata" (cfr. sul punto, art. 18, comma 1, lett. r) d.lg. n. 81/2008, comunicazioni in via telematica del datore di lavoro all'Inail).

Al riguardo, resta fermo che tale flusso informativo debba, in ogni caso, avvenire nell'ambito della cornice normativa del decreto interministeriale 25 maggio 2016 n. 183 che, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 81, ha individuato le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) e le regole per il trattamento dei dati, nonché la disciplina delle "speciali modalità con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative".

Tale decreto è stato adottato a seguito delle specifiche osservazioni rese dal Garante con due pareri successivi (parere n. 283 del 7 luglio 2011 [doc. web n. 1829704] e parere n. 295 del 12 giugno 2014 [doc. web n. 3255963], reperibili sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

In particolare, si ritiene che la trasmissione dei dati di tale personale debba avvenire per le sole finalità di cui all'articolo 8 comma 1 decreto n. 81 ("*orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici [...]*") e nel rispetto delle indicazioni già fornite dal Garante con i menzionati pareri, rispettando le speciali modalità di partecipazione al sistema da parte delle forze armate e di polizia e applicando tecniche di anonimizzazione dei dati che non consentano l'identificabilità delle persone fisiche interessate (cfr., punto 2.4. del parere Garante n. 295 del 2014).

#### TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto volto a dare attuazione alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e

periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, con le osservazioni di cui al punto 3.

Roma, 19 luglio 2018

  
IL PRESIDENTE

  
IL RELATORE

  
IL SEGRETARIO GENERALE